

SEZIONE TERZA
INTEGRAZIONE REGIONALE
E RUOLO DEI GIUDICI

Antonietta Di Blase*

Corte europea dei diritti dell'uomo e Diritto internazionale privato dell'Unione europea

Nel campo del diritto internazionale privato, il rispetto dei diritti umani ha assunto un ruolo cruciale e strettamente correlato all'ordine pubblico, che può essere invocato per escludere l'applicabilità di una sentenza straniera o il suo riconoscimento ed esecuzione se in contrasto con i fondamentali valori codificati nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU). In tal senso, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) può certamente influire sugli orientamenti dei giudici nazionali in sede di applicazione del diritto internazionale privato e contribuire a rimodellare la stessa nozione di ordine pubblico, che non può essere considerato soltanto con riferimento alla sfera giuridica interna allo Stato, ma anche tenendo conto degli standard garantiti a livello europeo.

Il metodo seguito nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile dalle istituzioni dell'UE – specialmente la Corte di giustizia – sembra in sintonia con la prassi della Corte EDU. Anche se talvolta le esigenze connesse al buon funzionamento del mercato interno sembrano in qualche modo circoscrivere la rilevanza dei diritti umani nel campo dei conflitti di leggi e della competenza giurisdizionale, si riscontra tuttavia che la Corte di giustizia UE ha sempre dato grande rilievo ad alcuni principi fondamentali, quali il giusto processo e l'accesso alla giustizia. L'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'UE consente di ampliare la tutela anche a persone prive della cittadinanza europea. Rimangono da risolvere alcuni problemi di coordinamento tra Corte di giustizia UE e Corte EDU: l'adesione dell'UE alla CEDU consentirebbe di realizzare un progresso in quella direzione.

1. Premessa

L'incidenza del diritto internazionale privato sulla tutela dei diritti fondamentali è indiretta, avendo per obiettivo essenzialmente l'identificazione

* Antonietta Di Blase è Professore ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre, dove è anche titolare del corso di Diritto internazionale privato. Fa parte del collegio docenti del dottorato in Mercato, impresa e consumatori nell'Università degli studi Roma Tre. È membro del Comitato di redazione della Rivista di diritto internazionale privato.

delle regole che disciplinano situazioni di estraneità o la disciplina degli effetti delle decisioni adottate all'estero. Ciò non esclude la possibilità che la corretta applicazione delle norme in materia di diritto internazionale privato possa essere oggetto di un giudizio della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). La verifica da parte di quest'ultima potrebbe riguardare il mancato utilizzo della clausola dell'ordine pubblico da parte del giudice, oppure l'accoglimento di una nozione di ordine pubblico che non tenga conto di valori diversi o più ampi rispetto a quelli che si ricavano dall'ordinamento nazionale del giudice.

Nel caso in cui le norme di diritto internazionale privato non consentano al giudice nazionale alcuna discrezionalità nell'applicazione della norma straniera individuata dal legislatore per disciplinare il caso concreto o di rifiutare l'esecuzione di una sentenza emanata all'estero, il sindacato della Corte europea potrebbe riguardare la compatibilità delle norme in materia di diritto internazionale privato con i diritti umani. Il problema se tali norme siano assoggettabili a sindacato, nonostante il loro carattere strumentale alla individuazione del diritto da applicare al caso concreto, è già stato affrontato e risolto. Al riguardo è sufficiente richiamare le sentenze della Corte costituzionale italiana sul ricorso di incompatibilità degli artt. 18, 19 e 20 delle disposizioni preliminari al codice civile che, in assenza di identità di cittadinanza dei coniugi, assegnavano la prevalenza alla legge nazionale del marito: la Corte le ha ritenute in contrasto con il divieto fondamentale di discriminazione in base al sesso. A tale risultato la Corte è pervenuta non già sulla base della verifica circa gli effetti concreti dell'applicazione della legge nazionale del marito e l'eventuale svantaggio per il coniuge di sesso femminile, ma bensì ritenendo che quelle norme di conflitto fossero incompatibili rispetto al sistema dell'ordinamento e ai valori fondamentali in esso presenti¹. Il sindacato della Corte europea potrebbe avere quale parametro di riferimento i valori fondamentali ricavabili a livello regionale e universale. Si potrebbe ritenere che tale verifica rappresenti un valore intrinseco allo stesso diritto internazionale privato, finalizzato come esso è a recepire la normativa propria di ordinamenti stranieri nell'ottica di una apertura verso valori esterni alla realtà nazionale. Il processo di codificazione delle norme uniformi avviato da tempo dalla

¹ Le sentenze della Corte Costituzionale cui ci si riferisce sono la n. 71 del 5 marzo 1987, la n. 477 del 10 dicembre 1987 e la n. 254 del 4 luglio 2006, relative agli articoli 18 e, rispettivamente, 20 e 19 disp. prel. al codice civile italiano. Sulla configurazione della norma di conflitto come oggetto del sindacato di legittimità costituzionale cfr. M.E. CORRAO, *Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme di conflitto*, in «Rivista di diritto internazionale», 1988, p. 303 ss.

Conferenza dell'Aja a livello universale e, a livello regionale, dall'Unione europea, dimostra la tensione verso il progressivo abbattimento delle frontiere giuridiche in vista di interessi che sono al tempo stesso di tipo mercantile, ma che possono essere collegati in una visione idealistica al perseguimento dell'obiettivo ideale della 'federazione volontaria' tra gli Stati, per il superamento degli egoismi nazionali².

La tematica relativa alla compatibilità fra le scelte operate in materia di diritto internazionale privato e le garanzie dei diritti umani si è arricchita parallelamente allo sviluppo vertiginoso delle relazioni transnazionali, con il coinvolgimento della Corte EDU. La verifica della Corte europea si è estesa alle modalità di applicazione delle norme dell'Unione europea (UE) in materia di diritto internazionale privato. L'obbligo di effettuare un riscontro e un bilanciamento tra le garanzie dei diritti fondamentali e gli obiettivi inerenti allo spazio europeo di giustizia ha riguardato i giudici nazionali chiamati ad applicare le norme comunitarie. Non c'è stata fino ad oggi una esplicita presa di posizione della Corte EDU riguardo al modo di configurarsi delle norme di diritto internazionale privato adottate dall'Unione europea. Peraltro, l'adozione della Carta dei diritti fondamentali ha contribuito a collocare le norme dello spazio di giustizia in una prospettiva di maggior respiro che valorizza la priorità da riservare ai diritti dell'uomo. Ciò potrebbe ridurre il rischio di una possibile contrapposizione tra gli orientamenti dell'Unione europea e quelli della Corte EDU riguardo alla compatibilità delle norme UE in materia di diritto internazionale privato.

Il presente scritto si propone di sottolineare l'apporto della Corte europea e la sua influenza sulla applicazione delle norme di conflitto da parte dei giudici nazionali. Tale problematica verrà affrontata anche con riferimento ai casi nei quali sono stati rilevati elementi critici e qualche incongruenza nelle norme dello spazio di giustizia rispetto alla necessità di salvaguardare la tutela di principi fondamentali, tra i quali il rispetto del giusto processo, nonostante gli sviluppi della normativa comunitaria nel senso di assicurare la tutela di quei principi.

2. Il limite dell'ordine pubblico al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo

Come è noto, in base al limite dell'ordine pubblico si può impedire

² Cfr. G.P. ROMANO, *Le droit international privé à l'épreuve de la théorie kantienne de la justice*, in «Revue trimestrielle de droit international», 2012, p. 59 ss.

l'ingresso nell'ordinamento nazionale di valori diversi rispetto a quelli che sono considerati irrinunciabili. Tale meccanismo, che si traduce in sostanza in una deroga rispetto alle norme cui il diritto internazionale privato rinvia, consente all'interprete di evitare rimedi più complessi, come ad esempio il coinvolgimento della Corte Costituzionale³.

Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo esiste una prassi importante che riguarda i procedimenti diretti a riconoscere status acquisiti all'estero o a dare efficacia alle sentenze straniere. Nel caso *Negropontis*, deciso il 3 maggio (causa n. 56759/08), la Corte ha valutato negativamente il mancato riconoscimento di uno *status* acquisito all'estero motivato in base al limite dell'ordine pubblico, ritenendolo suscettibile di determinare un impatto negativo rispetto ad un altro principio, quello della tutela della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, considerato dalla Corte prevalente rispetto ai valori di tipo religioso che, secondo il giudice greco, avrebbero dovuto impedire il riconoscimento del rapporto adottivo costituito negli USA da un monaco ortodosso⁴. In altri casi, il sindacato della Corte EDU, anziché riguardare la sostanza del rapporto, ha per oggetto la valutazione ed il bilanciamento effettuato dal giudice del riconoscimento nel valutare gli estremi della richiesta di *exequatur*. Il margine di apprezzamento lasciato al giudice non deve portare a risultati tali da restringere o ridurre l'accesso alla giustizia, che deve essere garantito ad ogni individuo, e pertanto la Corte europea ha ritenuto sproporzionata la pretesa di

³ A. VIVIANI, *Coordinamento fra valori fondamentali internazionali e statali: la tutela dei diritti umani e la clausola di ordine pubblico*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 1999, p. 846 ss.; P. KINSCH, *Droits de l'homme, droits fondamentaux et droit international privé*, in «Recueil des Cours», 318, 2005, p. 206 ss.

⁴ Nel caso *Negropontis* un vescovo greco residente negli USA, che aveva adottato suo nipote, otteneva dal giudice americano una pronuncia di adozione nel 1984. Alla morte del vescovo, in sede di giudizio sulla successione una sua sorella ricorreva al giudice greco, il quale riconosceva unici eredi del vescovo i fratelli e le sorelle. Nonostante che il nipote avesse ottenuto l'iscrizione del nome dello zio sulla sua carta d'identità, su istanza dei fratelli e delle sorelle del vescovo i giudici greci di ultima istanza dichiaravano che l'adozione da parte del vescovo era contraria all'ordine pubblico, in quanto contraria alle norme relative all'ordine monastico. Di qui il ricorso dell'adottato alla Corte europea per violazione, fra gli altri, degli articoli 6 ed 8 CEDU (equo processo e rispetto della vita familiare). La Corte EDU ha ritenuto che i motivi accolti dalla giurisdizione nazionale per rigettare l'istanza di riconoscimento della decisione statunitense di adozione fossero sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti, avendo come conseguenza la negazione dello *status* di figlio adottivo e la violazione dell'art. 6, oltre che dell'art. 8 CEDU. Già nel caso *Wagner*, deciso dalla Corte con sentenza del 28 giugno 2007 (causa n. 76240/01), il mancato riconoscimento per motivi di ordine pubblico di una decisione peruviana di adozione era stato ritenuto incompatibile con l'art. 8 e l'art. 6, non avendo i giudici del Lussemburgo preso in considerazione in misura adeguata le ragioni dei ricorrenti.

subordinare il riconoscimento all'osservanza di termini imposti dal giudice per riparare ad errori di trascrizione: se infatti il principio di legalità ha valore primario, la possibilità di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza straniera costituisce parte integrante del diritto ad un ricorso al giudice per gli scopi dell'art. 6 CEDU⁵.

La verifica sull'operato del giudice dell'*exequatur* potrebbe anche ricollegarsi a vizi preesistenti non sufficientemente considerati in sede di *exequatur*: in tal caso, il sindacato della Corte europea ha il valore di una verifica indiretta, e rappresenta un rimedio per impedire di dare efficacia ad una sentenza il cui riconoscimento è suscettibile di ripercussioni negative in più ordinamenti diversi. Il coinvolgimento dello Stato dell'esecuzione sembra a tal fine essenziale allorché lo Stato di origine della sentenza non abbia aderito alla CEDU⁶.

Nel caso *Pellegrini*, deciso con sentenza del 20 luglio 2001, la Corte europea ha ritenuto che il giudice italiano avesse violato i principi dell'equo processo per aver deliberato la decisione di annullamento di un matrimonio in ottemperanza con gli obblighi esistenti nei confronti dello Stato della Città del Vaticano, senza procedere ad una valutazione completa circa il rispetto delle garanzie fondamentali dell'equo processo nel procedimento svolto davanti alle autorità ecclesiastiche in sede di annullamento del matrimonio, in esito al quale era stata emanata la sentenza deliberata in Italia⁷. Per questo motivo aveva ritenuto che l'Italia avesse violato l'art. 6 par. 1 CEDU.

Nel bilanciamento compiuto dalla Corte europea, i termini di raffronto non riguardano soltanto i principi dell'ordinamento interno e quelli che emergono in ambito regionale. In una serie di casi che si riferiscono, in particolare, alla giurisdizione ed al riconoscimento di sentenze in materia di sottrazione internazionale di minori, la Corte europea ha anche fatto riferimento a principi proclamati in convenzioni universali, come la Convenzione dell'Aja del 1980 e la Convenzione di New York del 1989, richiamando il superiore interesse del minore quale parametro per il bilanciamento che il giudice nazionale è chiamato ad effettuare nella soluzione dei casi giudiziari.

⁵ Cfr. sentenza sul caso *Vrbica v. Croatia* del 1° aprile 2010 (causa n. 32540/05), par. 61.

⁶ Tralasciamo di considerare i numerosi delicati problemi inerenti alla possibilità di considerare lo Stato del riconoscimento responsabile indirettamente della violazione compiuta nello Stato di origine unicamente in caso di violazione manifesta: su questo problema, alla luce di una analisi della giurisprudenza, cfr. O. LOPEZ PEGNA, *L'incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto all'esecuzione di decisioni straniere*, in «Rivista di diritto internazionale», 2011, p. 33 ss.

⁷ Cfr. C. FOCARELLI, *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, in «Rivista di diritto internazionale», 2001, p. 955 ss.

Significativo in tal senso è un passaggio contenuto nella sentenza resa dalla Grande Camera sul caso *X. v. Latvia* del 26 novembre 2013, nel quale la Corte rileva l'importanza di una applicazione armonica degli strumenti internazionali e fa riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1980⁸. Si tratta essenzialmente dell'obbligo per il giudice interno di istruire il caso dando spazio adeguato ai testi, all'ascolto del minore e a tutti gli elementi di valutazione che consentano di inquadrare adeguatamente la situazione del minore. Le considerazioni che hanno portato la Corte a ravvisare una violazione dell'art. 8 della CEDU sono sostanzialmente analoghe a quelle già espresse nel precedente caso *Šneerson & Kampanella v. Italy*, deciso con sentenza del 12 ottobre 2011, nella quale la Corte ha ravvisato la mancanza della dovuta considerazione, da parte del giudice dello Stato di origine, degli elementi relativi agli effetti psicologici del distacco del bambino⁹.

Tale attenzione della Corte europea per i principi enunciati nelle convenzioni universali sui diritti umani trova fondamento nel carattere consuetudinario riconosciuto all'obbligo di tutelare i rapporti familiari e i

⁸ *X v. Latvia* (n. 27853/09), par. 94. Come la stessa Corte ha poi precisato nel successivo paragrafo (95): «*The decisive issue is whether the fair balance that must exist between the competing interests at stake – those of the child, of the two parents, and of public order – has been struck, within the margin of appreciation afforded to States in such matters [...], taking into account, however, that the best interests of the child must be of primary consideration and that the objectives of prevention and immediate return correspond to a specific conception of the best interests of the child*». Il caso ha fatto comunque discutere, dal momento che la Corte europea non ha adeguatamente valorizzato gli aspetti connessi al sistema della Convenzione dell'Aja del 1980 che, analogamente al sistema *Bruxelles II-bis*, incentra nel giudice dello Stato della residenza abituale del minore prima della sottrazione la competenza a decidere riguardo al ritorno. Sull'argomento cfr. C. HONORATI, *Sottrazione internazionale dei minori e diritti fondamentali*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2013, pp. 5-42. Cfr. invece l'opposto orientamento seguito dalla Commissione interamericana nel caso *X e Z v. Argentina* nel Rapporto del 3 ottobre 2000 (n. 71/00 in <<http://www.cidh.org/annualrep/2000eng/ChapterIII/Merits/Argentina11.676.htm>> (ultimo accesso 14.07.2014): la Commissione ha escluso che l'Argentina avesse violato la Convenzione dell'Aja del 1980, in un caso nel quale le autorità argentine avevano ordinato l'immediato ritorno del bambino in Spagna prima ancora che il provvedimento quivi emanato divenisse definitivo. La Commissione ha sottolineato che lo scopo della Convenzione dell'Aja è quello di impedire che venga aggirata la legge pregiudicando gli interessi del minore ogni volta che uno dei genitori lo sposti illegalmente dal luogo della sua residenza abituale di quest'ultimo e cerchi di bloccare lo svolgimento del processo nel quale si decide la questione della custodia. Di conseguenza l'obbligo di eseguire l'ordine di ritorno vale anche nel caso in cui sia pendente l'appello contro tale provvedimento. Secondo la Commissione «*it cannot be said that immediate execution is incompatible with the object and purpose of the judicial proceeding [...] it might well be regarded as one possible way to fully comply with the obligations expressly set forth in the Hague Convention*» (par. 51).

⁹ Caso n. 14737/09. Cfr. in particolare i par. 94-96. Sul successivo caso *Povse v. Austria* (sentenza del 18 giugno 2013) si veda *infra*, par. 3.

diritti del fanciullo, e all'obbligo per gli Stati di garantire l'equo processo. D'altra parte, dato il numero elevato di Stati che hanno aderito a quelle convenzioni, è frequente il caso che gli Stati coinvolti in una controversia per mancato rispetto di quei principi siano vincolati a dar seguito agli obblighi che ne derivano. Ciò legittima la Corte europea a tenerne conto ai fini della interpretazione della CEDU, secondo quanto è previsto nell'art. 31, par. 3, lett. c) della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il quale stabilisce che ai fini della interpretazione di un trattato si possono prendere in considerazione anche norme risultanti da altre convenzioni concluse fra gli Stati parti. È evidente il ruolo che in tal modo può svolgere la giurisprudenza della Corte europea nel senso di un ampliamento dei parametri di riferimento che i giudici nazionali devono considerare al fine di una corretta applicazione del limite dell'ordine pubblico. Al tempo stesso, la Corte EDU svolge funzioni vicarie di controllo e di garanzia dell'uniformità nel metodo di applicazione di convenzioni universali come quella dell'Aja, priva di meccanismi di controllo di tipo giurisdizionale e può divenire un contributo di effettività ai principi ivi enunciati.

3. La convergenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'interpretazione delle norme in materia di diritto internazionale privato

La censura sull'operato del giudice dell'*exequatur* da parte della Corte europea passa, come si è visto, attraverso una valutazione dell'*iter* argomentativo compiuto dal giudice, pur senza riguardare il merito della controversia. Nel contesto del sistema di Bruxelles sulla giurisdizione ed il riconoscimento delle sentenze, un elemento che potrebbe comprimere i margini di tale valutazione si potrebbe ricondurre alla esigenza della circolazione delle sentenze¹⁰. Tra le priorità alle quali risponde l'opera delle istituzioni dell'UE, e tra queste la Corte di giustizia, vi è quella di difendere lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di perseguire l'obiettivo della integrazione fra gli ordinamenti degli Stati membri: ciò potrebbe indurre la Corte di giustizia a seguire una interpretazione restrittiva nel bilanciamento tra le garanzie dei diritti dell'uomo e le regole del sistema di diritto internazionale privato dell'UE. Viene in considerazione il principio

¹⁰ Su questo problema cfr. C.E. TUO, *La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento Bruxelles I: tra divieti e reciproca fiducia*, CEDAM, Padova 2012, p. 154 ss.

fondamentale della reciproca fiducia tra gli Stati membri, che dovrebbe contribuire a rendere sostanzialmente equivalenti gli effetti dell'applicazione di norme dell'uno o dell'altro Stato membro o dell'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici dell'uno o nell'altro paese. In tale ottica si giustifica il progressivo affievolimento nella fase dell'esecuzione dei poteri di verifica, che rimangono in linea di principio una prerogativa del giudice di origine¹¹, mentre l'accoglimento dell'eccezione del limite dell'ordine pubblico, che pure costituisce una clausola di salvaguardia presente nei regolamenti in materia di diritto internazionale privato, viene giustificata solo in casi estremi. Così, ad esempio, nella sentenza *Seramico* del 6 settembre 2012 (causa C-619/10) la Corte di giustizia, pronunciandosi sul problema se nel limite dell'ordine pubblico al riconoscimento di una sentenza emanata in un altro Stato membro rientrasse anche la mancata motivazione da parte del giudice di origine, ha statuito che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle circostanze concrete della controversia principale, in esito ad una valutazione globale del procedimento e degli elementi pertinenti, se la decisione da riconoscere comporti una lesione 'manifesta e smisurata' del diritto del convenuto a un equo processo, a causa dell'impossibilità di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva¹².

Nonostante la diversa prospettiva seguita dalla Corte europea e dalla Corte di giustizia, sussistono motivi che fanno dubitare circa la probabilità che le due Corti pervengano a risultati opposti riguardo alla compatibilità fra i risultati cui perviene il giudice nell'applicare una norma in materia di diritto internazionale privato e i diritti dell'uomo. La Carta dei diritti fondamentali, nella quale risultano riprodotti e talvolta formulati in modo più dettagliato i principi enunciati nella CEDU, avendo inserito i diritti

¹¹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, caso *J.McB* par. 59.

¹² Secondo la Corte di giustizia, comunque, il giudice dell'*exequatur*, nell'applicare l'art. 34, par. 1 del Reg. 44/2001, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute nell'attestato del giudice di origine e le prove: «considerando che l'art. 6, par. 1 CEDU – corrispondente all'art. 47 della Carta –, è stato interpretato dalla Corte EDU nel senso che impone ai giudici nazionali l'obbligo di indicare i motivi, dovrebbe essere possibile per il giudice del rinvio ai sensi dell'art. 34, par. 1 del Regolamento rifiutare di riconoscere una decisione straniera che disattende detto obbligo» (par. 24). Esiste una importante giurisprudenza relativa al rispetto dei principi dell'equo processo: riguardo alla configurabilità del limite dell'ordine pubblico in caso di mancato rispetto del contraddittorio cfr., tra gli altri, il caso *Gambazzi* (sentenza del 2 aprile 2009 in causa C-394/07); riguardo all'esigenza di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva cfr. il caso *Alassini* (sentenza del 18 marzo 2010, cause C-317-320/08).

fondamentali come parte integrante del sistema comunitario, è in grado di incidere profondamente sulla interpretazione ed applicazione delle regole inerenti allo spazio di sicurezza, giustizia e libertà. Ne consegue che il giudice dovrà interpretare le regole sullo spazio giudiziario non soltanto alla luce del principio della libera circolazione delle sentenze, ma anche dei principi sanciti dalla Carta, tra i quali il rispetto delle garanzie della difesa nel corso del processo svolto nel paese di origine (nella specie art. 48, par. 2)¹³.

Qualora il giudice si conformi ad una pronuncia della Corte di giustizia, la Corte europea dimostra la propensione a rigettare il ricorso per violazione delle norme CEDU. Ciò può spiegarsi, appunto, dato il rilievo assunto dai principi della Carta nel corso della procedura pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia. Così, ad esempio, nel caso *Povse v. Austria*, la Corte europea con sentenza del 18 giugno 2013 (n. 3890/11) ha ritenuto irricevibile il ricorso riguardante l'esecuzione da parte del giudice austriaco del provvedimento di ritorno di un minore emanato dalle autorità giudiziarie italiane in applicazione del Reg. 2001/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (cd. *Bruxelles II-bis*): la Corte europea ha dato rilievo alla circostanza che il comportamento del giudice fosse conforme a quanto la Corte di giustizia aveva deciso in una precedente pronuncia pregiudiziale sullo stesso caso, nel senso che l'automaticità della esecuzione fosse strumentale rispetto ad una migliore tutela degli interessi del minore¹⁴, ed ha ritenuto che il diritto dell'UE sia in grado di assicurare una tutela equivalente, anche se non identica, a quella

¹³ Cfr., tra l'altro, il seguente passaggio contenuto nella sentenza *J. McB*, cit., par. 53: «Risulta, poi, dall'art. 52, n. 3, della Carta che, laddove quest'ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti loro dalla suddetta convenzione. Detta disposizione non preclude, tuttavia, che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. Ai termini dell'art. 7 della medesima Carta, [o]gni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Il testo dell'art. 8, n. 1, della CEDU è identico a quello dell'art. 7 suddetto, tranne per il fatto che utilizza la locuzione 'propria corrispondenza' al posto di 'proprie comunicazioni'. Ciò posto, si deve constatare che detto art. 7 contiene diritti corrispondenti a quelli conferiti dall'art. 8, n. 1, della CEDU. Occorre pertanto attribuire all'art. 7 della Carta lo stesso significato e la stessa portata che sono conferiti all'art. 8, n. 1, della CEDU nell'interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

¹⁴ Nella sentenza del 1° luglio 2010, in causa C-211/10 PPU, la Corte di giustizia aveva giustificato tale automaticità in base al superiore interesse del minore (par. 64). L'interpretazione che riserva al giudice di origine ogni valutazione relativa al ritorno del minore è stata confermata successivamente: cfr. la sentenza sul caso *Aguirre Zarraga c. Pelz* deciso con sentenza del 22 dicembre 2010 in causa C-491/10 PPU.

fornita dalla CEDU. Tale orientamento è stato indicato dalla dottrina quale espressione del cosiddetto *self-restraint* della Corte EDU, poco propensa ad esercitare un sindacato su comportamenti di Stati membri ritenuti legittimi alla luce del diritto dell'UE¹⁵.

La Corte di Strasburgo sembra dunque considerare rilevanti la conformità del comportamento del giudice rispetto ad una pronuncia della Corte di giustizia, e la diligenza dimostrata nel sottoporre a quest'ultima la questione interpretativa alla base del giudizio. Questi elementi potrebbero mancare quando la questione sollevata nel corso di un giudizio davanti alla Corte di giustizia in ordine alla interpretazione o applicazione delle norme sui diritti umani appaia irrilevante od ovvia, o sia stata già oggetto di una pronuncia interpretativa (cfr. la giurisprudenza *Cilfit*)¹⁶.

In un caso, si è manifestata la convergenza dell'orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell'UE e della Corte di Strasburgo. Si tratta del caso *Krombach*, deciso con sentenza del 28 marzo 2000 (causa C-7/98) della Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale, che ha stabilito la facoltà per il giudice tedesco di negare il riconoscimento di una sentenza resa in Francia sulla base di una norma procedurale che penalizzava il convenuto impedendogli di svolgere la sua difesa qualora non si fosse presentato di persona nel processo. La pronuncia della Corte di giustizia non vincolava il giudice a una determinata soluzione della causa (nel caso di specie, a non riconoscere la sentenza straniera), ma serviva ad escludere che il mancato riconoscimento potesse configurare una violazione delle regole di Bruxelles, qualora a giudizio della corte nazionale sussistesse una manifesta incompatibilità del procedimento svolto davanti al giudice straniero con le garanzie fondamentali della difesa. Con riferimento allo stesso caso, la Corte EDU, con sentenza del 13 febbraio 2001, ha condannato

¹⁵ L'espressione più completa di questo principio si trova nella sentenza sul caso *Bosphorus Hava Yollari Turizim ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland*, deciso dalla Corte europea con sentenza del 30 giugno 2005, n. 4536/98.

¹⁶ Al fine di assicurare la previa sottoposizione del caso alla Corte di giustizia sarebbe indispensabile modificare l'attuale regolamentazione, obbligando il giudice di ultima istanza ad adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia ogni volta che sorgessero problematiche relative alla compatibilità delle soluzioni di diritto internazionale privato con i diritti fondamentali su richiesta della parte interessata. In tal modo sarebbe possibile evitare che davanti alla Corte EDU venga fatta valere la mancata sottoposizione del caso da parte del giudice nazionale. Questa soluzione è stata considerata criticamente da alcuni autori: cfr. B. CONFORTI, *L'adhésion de l'Union européenne à la Convention Européenne des Droits de l'Homme*, in *Etudes en l'honneur de Albert Weitzel*, in <<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2010/02/Conforti-Ladhésion-de-lUE-à-la-CEDH.pdf>> (12 ottobre 2012), par. 4 (ultimo accesso 19.04.2014).

la Francia per non aver consentito all'imputato di comparire in giudizio in applicazione della norma del codice di procedura penale francese che privava il convenuto contumace della difesa in giudizio quando gli venisse contestato un delitto doloso¹⁷. È tuttavia interessante notare che anche nel caso qui richiamato la Corte di giustizia si è riferita alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel definire il rifiuto di sentire la difesa di un imputato assente dal dibattimento una 'violazione manifesta di un diritto fondamentale'¹⁸.

4. La compatibilità delle norme UE sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Finora si è fatto riferimento ai casi nei quali il ricorso alla Corte EDU ha per oggetto le modalità di applicazione ed interpretazione del diritto da parte del giudice nazionale in materia di diritto internazionale privato e di riconoscimento di sentenze. In altri casi, il sindacato della Corte potrebbe riguardare il contenuto stesso delle norme di diritto internazionale privato. Sotto questo profilo, la valutazione compiuta dalla Corte EDU può essere posta a confronto con quella che nel contesto dell'ordinamento italiano viene affidata alla Corte costituzionale, pur con le differenze strutturali che ne caratterizzano il tipo di procedimento ed il giudizio finale, che si conclude con la declaratoria di illegittimità costituzionale. Il sindacato di costituzionalità è finalizzato non già alla tutela degli interessi specifici di coloro che hanno sollevato la questione, ma alla verifica ed eventuale rimozione di una disposizione in contrasto con i principi costituzionali. Se ci si riferisce all'eventuale sindacato di costituzionalità delle norme di diritto internazionale privato, è escluso che in tale sede possa essere compiuta una valutazione circa l'impatto del diritto straniero richiamato nel caso concreto. Le sentenze emanate dalla Corte costituzionale italiana relativamente agli artt. 18, 19 e 20 delle disposizioni preliminari al codice civile

¹⁷ La Corte europea opera in conformità di un sistema di principi per garantire un *minimum standard* comune agli Stati del Consiglio d'Europa mentre il ricorso alla Corte di giustizia serve da riscontro circa la corretta della applicazione di norme che sono espressione del processo di integrazione tra gli Stati membri dell'UE nel rispetto delle garanzie fondamentali. Questa differenza nei compiti rispettivi delle due Corti rende complesso e problematico l'inquadramento dei loro rapporti reciproci. Cfr. sul punto le osservazioni di S. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Editoriale Scientifica, Napoli 2005, pp. 5-104.

¹⁸ Par. 40 della sentenza *Krombach* della Corte di giustizia citata nel testo.

riguardavano la struttura stessa di tali norme, che appariva in contrasto con i principi ispiratori dell'ordinamento nazionale, e miravano ad assicurare l'armonia e la coerenza interna tra le norme di conflitto e il principio di eguaglianza dei coniugi di diversa cittadinanza¹⁹.

Il sindacato della Corte EDU mira invece ad assicurare la salvaguardia dei diritti dell'uomo nel caso concreto e non riguarda le norme considerate astrattamente²⁰: queste ultime possono tuttavia rientrare nell'oggetto della verifica compiuta dalla Corte, quando il giudice chiamato ad applicarle non disponga di alcuna discrezionalità e non possa fare ricorso al limite dell'ordine pubblico per sottrarsi alla loro applicazione. In tal caso la normativa da applicare non potrebbe essere 'bilanciata' dal giudice per tener conto dei diritti umani. Destinatari del giudizio della Corte EDU possono essere in casi di questo genere gli organi aventi competenze legislative, cui spetta l'obbligo di provvedere secondo quanto dichiarato nella sentenza della Corte²¹. Nel caso *Scordino v. Italy* (sentenza 29 marzo 2006) (*eccezioni preliminari*), la Corte EDU ha sanzionato il comportamento del legislatore sotto il profilo delle modalità di applicazione delle regole in materia di indennizzo, che comportavano la violazione dell'art. 6 CEDU²², e ha indicato al legislatore le misure da prendere²³. Come ha chiarito la Corte

¹⁹ Si veda *supra*, nota 1.

²⁰ Come ha affermato la Corte europea nella decisione di rigetto del ricorso sul caso *McDonald* (n. 18648/04) del 17 giugno 2008: «Nei casi che traggono origine da un ricorso individuale, la Corte non ha il compito di controllare astrattamente la legislazione controversa; essa deve limitarsi per quanto possibile ad esaminare le problematiche sollevate dal caso per il quale ci si è ad essa rivolti».

²¹ Cfr., tra molte altre, la sentenza sul caso *Les Saints Monastères v. Greece* del 9 dicembre 1994 (n. 13984/88, spec. par. 55), dove la Corte ha fatto specifico riferimento alle norme invocate dai ricorrenti per l'impatto che queste e le decisioni amministrative basate su tali norme avevano sui beni di loro proprietà.

²² Par. 126: «*La Cour réaffirme que si, en principe, il n'est pas interdit au pouvoir législatif de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige*».

²³ Cfr. la successiva sentenza del 9 luglio 2007, n. 3, nella quale la Corte europea indica le misure per garantire alla vittima una giusta soddisfazione, par. 11: «[...] *il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu'en ratifiant la Convention, les Etats contractants s'engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci [...] 15. Bien qu'en principe il ne lui appartienne pas de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées pour que l'Etat défendeur s'acquitte de ses obligations au regard de l'article 46 de la Convention, eu égard à la situation de caractère structurel qu'elle constate, la Cour observe que des mesures générales au niveau national s'imposent sans aucun doute dans le*

EDU, esiste un obbligo per gli Stati di rendere il proprio ordinamento compatibile con la Convenzione sui diritti umani e di eliminare tutti i possibili ostacoli che possono impedire una riparazione del pregiudizio (caso *Maestri v. Italy*, sentenza del 17 febbraio 2004, n. 39748/98, par. 47) e le incompatibilità della legislazione sotto il profilo della mancanza di garanzie contro i possibili abusi derivanti dalla sua applicazione (caso *Gillan & Quinton v. United Kingdom* deciso con sentenza del 12 gennaio 2010, 4158/05)²⁴.

Il ricorso alla Corte EDU potrebbe riguardare norme adottate dall'UE, che se emanate in forma di regolamento vincolano gli organi nazionali a darvi esecuzione, rendendo problematico se in tal caso si possa configurare una responsabilità dello Stato per le violazioni connesse alla loro applicazione. Tale questione è stata affrontata nel noto caso *Bosphorus*, deciso con sentenza del 30 giugno 2005²⁵, dove la Corte europea ha esaminato il comportamento dell'Irlanda alla luce degli obblighi derivanti da regolamenti comunitari. La prospettiva si modificherà a partire dal momento nel quale l'UE diverrà parte della CEDU: il sindacato della Corte europea

cadre de l'exécution du présent arrêt, mesures qui doivent prendre en considération les nombreuses personnes touchées. En outre, les mesures adoptées doivent être de nature à remédier à la défaillance structurelle dont découle le constat de violation formulé par la Cour, de telle sorte que le système instauré par la Convention ne soit pas compromis par un grand nombre de requêtes résultant de la même cause. Pareilles mesures doivent donc comprendre un mécanisme offrant aux personnes lésées une réparation pour la violation de la Convention établie dans le présent arrêt relativement aux requérants. A cet égard, la Cour a le souci de faciliter la suppression rapide et effective d'un dysfonctionnement constaté dans le système national de protection des droits de l'homme. Une fois un tel défaut identifié, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres, de prendre, rétroactivement s'il le faut [...] les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de subsidiarité de la Convention, afin que la Cour n'ait pas à réitérer son constat de violation dans une longue série d'affaires comparables. 16. Pour aider l'Etat défendeur à remplir ses obligations au titre de l'article 46, la Cour a cherché à indiquer le type de mesures que l'Etat italien pourrait prendre pour mettre un terme à la situation structurelle constatée en l'espèce».

²⁴ Par. 86: «The Government argues that safeguards against abuse are provided by the right of an individual to challenge a stop and search by way of judicial review or an action in damages. But the limitations of both actions are clearly demonstrated by the present case. In particular, in the absence of any obligation on the part of the officer to show a reasonable suspicion, it is likely to be difficult if not impossible to prove that the power was improperly exercised. 87. In conclusion, the Court considers that the powers of authorisation and confirmation as well as those of stop and search under sections 44 and 45 of the 2000 Act are neither sufficiently circumscribed nor subject to adequate legal safeguards against abuse. They are not, therefore, 'in accordance with the law' and it follows that there has been a violation of Article 8 of the Convention». Un caso analogo, *Malik v. United Kingdom*, riguardante l'Anti-Terrorism Act del 2000 è stato sottoposto alla attenzione della Corte EDU che ne ha dichiarato l'ammissibilità il 28 maggio 2013 (caso n. 32968/11).

²⁵ Caso n. 45036/98, cit. *supra*, nota 15.

potrebbe spostarsi dall'esame del comportamento degli Stati in sede di applicazione delle norme dell'UE, alla compatibilità delle norme comunitarie con i principi stabiliti dalla Convenzione. Tuttavia la Corte europea potrebbe confermare l'orientamento seguito nel caso *Bosphorus* nel senso di escludere l'esistenza di una violazione della Convenzione in ragione della presenza nel sistema comunitario di strumenti di controllo circa la compatibilità degli atti e della loro applicazione da parte dei giudici nazionali con i diritti dell'uomo, in modo da garantire una protezione 'equivalente' a quella fornita dalla CEDU.

Il problema è stato trattato da numerosi autori in sede di commento all'Accordo di adesione dell'UE alla CEDU sotto il profilo della esigenza di salvaguardare da un lato l'autonomia dell'UE rispetto al proprio ordinamento interno, dall'altro lato il rispetto delle garanzie fondamentali derivanti dal sistema CEDU²⁶. L'orientamento prevalente in dottrina è nel senso che nel momento nel quale diverrà operativa l'adesione dell'UE alla CEDU il sindacato della Corte europea si dovrebbe estendere anche ad eventuali violazioni dei diritti umani compiute nell'adempimento di norme dell'UE, abbandonando la presunzione di equivalenza di cui alla sentenza *Bosphorus*²⁷. Ciò consentirebbe di evitare che si materializzi uno standard di trattamento differenziato a seconda che oggetto del sindacato della Corte EDU sia la normativa di origine interna oppure quella di origine comunitaria.

Ciò premesso per quanto riguarda la rilevazione di incompatibilità nella normativa comunitaria, va tenuto presente che quest'ultima ha consentito di assicurare la tutela delle categorie 'deboli' del rapporto, come i lavoratori e i consumatori, in tutti gli Stati membri e di adeguare a tale impostazione anche le regole di diritto internazionale privato grazie alla

²⁶ Cfr. specificamente l'art. 3 del Progetto d'accordo firmato nell'aprile 2013, in Doc. 47+1(2013)008rev2, Strasbourg, 10 juin 2013 – *Rapport final au CDDH (Cinquième réunion de négociation entre le groupe de négociation ad hoc du CDDH et la Commission européenne sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme)*, in <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/accession/default_fr.asp> (ultimo accesso 19.04.2014).

²⁷ Cfr. D. SPIELMANN, *L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme*, (Réunion conjointe de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme – Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne, Helsinki 6 septembre 2013), in <http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20130906_Spielmann_Helsinki_FRA.pdf>, p. 4 s. (ultimo accesso 19.04.2014); A. TIZZANO, *Les Cours européennes et l'adhésion de l'Union à la CEDH*, in «Il Diritto dell'Unione europea», 2011, p. 12; X. GROUSSOT, T. LOCK, L. PECH, *Adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droit de l'homme: analyse juridique du projet d'accord d'adhésion du 14 octobre 2001*, in *Fondation Robert Schuman/Question d'Europe*, n. 218 (7 novembre 2011), specificamente p. 5.

adozione di direttive e regolamenti, in primo luogo il Reg. 593/2008, cosiddetto *Roma I* sulla legge applicabile in materia contrattuale. La stessa uniformità delle norme di conflitto è funzionale alla «certezza della legge applicabile» (cfr. i *considerando* n. 6, 16 e 39 del Reg. *Roma I*), che rappresenta un valore essenziale per assicurare la tutela dei diritti delle persone.

Esistono tuttavia elementi critici del sistema, rilevabili soprattutto in quelle norme che consacrano l'automaticità dell'efficacia riconosciuta ai provvedimenti emanati all'estero: in alcuni casi non è consentito al giudice richiesto la facoltà di riesame né di ricorrere al limite dell'ordine pubblico. Una norma di questo tipo è l'art. 42 del Reg. 2201/2003 (cd. *Bruxelles II bis*) che obbliga ad eseguire la decisione emanata dal giudice dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione internazionale, nella quale si stabilisce l'obbligo di ritorno del minore, sulla base della semplice certificazione del provvedimento, senza che sia possibile alcuna forma di opposizione. Tale normativa può apparire non del tutto compatibile con taluni principi che sono stati ribaditi in pronunce della Corte EDU in materia di trattamento dei minori. La Corte si è espressa nel senso della necessità che i giudici dello Stato nel quale il minore sia stato trasferito illegalmente possano considerare gli elementi del provvedimento di ritorno, dato l'obbligo di assicurare l'interesse superiore del minore (cfr. il caso *Kampanella*)²⁸.

Va tuttavia rilevato che gli sviluppi della giurisprudenza CEDU appaiono improntati ad un orientamento convergente rispetto a quello del legislatore comunitario. Così, nel caso *Povse v. Austria*, già citato, l'automaticità del riconoscimento è stata riconosciuta quale elemento importante in un sistema finalizzato a scongiurare il moltiplicarsi di casi di sottrazione, anche in sintonia con il sistema dell'Aja, avendo l'obiettivo della rapida definizione della controversia in un contesto di integrazione tra gli ordinamenti nazionali nel quale l'istruttoria necessaria per realizzare il ritorno viene affidata al giudice dello Stato dell'ultima residenza del minore prima della sottrazione. Su tale soluzione ha influito la pronuncia emanata in sede pregiudiziale della Corte di giustizia relativamente al medesimo caso, che ha ribadito l'obbligo per il giudice nazionale di eseguire il provvedimento di ritorno essendo riservato al giudice di origine il dovere di effettuare la valutazione circa gli elementi di fatto e normativi alla luce dell'interesse del minore²⁹.

²⁸ *Šneerson and Kampanella v. Italy*, sentenza 12 luglio 2011, causa n. 14737/09.

²⁹ Si tratta della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° luglio 2010 (caso *Povse c. Alpago*, causa C-211/10 PPU). Nella giurisprudenza della Corte di giustizia è stata sottolineata l'esigenza che il giudice competente a decidere riguardo al ritorno a seguito di sottrazione internazionale proceda in modo da garantire la tutela degli interessi del minore

Nonostante questa impostazione, nella normativa dell'Unione trova spazio l'elemento di flessibilità rappresentato dalla facoltà per il giudice competente di trasferire il procedimento relativo al ritorno del minore in via eccezionale alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro con il quale il minore abbia «un legame particolare» e pertanto sia più adatto a trattare tutto il caso o una sua parte specifica «ove ciò corrisponda all'interesse del minore» (cfr. art. 15 del Reg. *Bruxelles II-bis*).

La prudenza della Corte EDU e l'atteggiamento di rispetto della posizione assunta dall'UE ai fini del bilanciamento tra gli interessi in gioco e la realizzazione degli obiettivi dello spazio giudiziario europeo fanno ritenere che sussista una sostanziale convergenza di orientamenti. Una conferma si può ricavare dall'impegno manifestato dal legislatore comunitario nel salvaguardare i diritti fondamentali in altri ambiti rispetto a quello dei minori, connessi al riconoscimento di sentenze emanate in altri Stati membri. Ad esempio, nella disciplina del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, il Reg. 805/2004, pur eliminando verifiche nella fase dell'esecuzione, prevede tuttavia qualche limitata possibilità di riesame (art. 19), nel rispetto dei diritti della difesa e dell'equo processo (cfr. i *considerando* 10 e 11)³⁰.

La garanzia dei diritti fondamentali passa anche attraverso l'attribuzione ai giudici nazionali di un certo margine di apprezzamento circa la corretta interpretazione delle regole sulla giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze. Al riguardo, il preambolo del Reg. *Bruxelles I* revisionato con il Reg. 1215/2012 (cosiddetto *Bruxelles I bis*) fa riferimento alla necessità che il giudice, nell'applicare la disciplina sui criteri di giurisdizione e sul riconoscimento delle sentenze, tenga conto delle circostanze del caso sottoposto al suo esame assicurando che venga deciso da una autorità

procedendo, quando possibile, all'audizione del minore (sentenza del 22 dicembre 2010 sul caso *Aguirre Zarraga*, cit.), ed ha ribadito che il giudice competente deve compiere tutti gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza di un diritto di affidamento del minore dal quale si possa desumere la liceità o meno del suo trasferimento all'estero (sentenza del 5 ottobre 2010 sul caso *J. McB.*, cit.).

³⁰ Un meccanismo identico è previsto nel Reg. 1896/2006 sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, art. 20. Cfr. F. SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, a cura di A. Di Stefano, R. Sapienza, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, pp. 277-326, in particolare p. 289 ss., che si riferisce al processo a carattere monitorio introdotto dai regolamenti 1896/2006 e 861/2007. Cfr. anche ID., *Il diritto processuale civile internazionale comunitario e le garanzie processuali fondamentali*, in «Diritto internazionale privato e diritto comunitario», a cura di P. Picone, CEDAM, Padova 2004, p. 117 s.

‘ragionevolmente prevedibile’ ed anche dei collegamenti della controversia con uno Stato terzo, entro i limiti consentiti dalle norme, per assicurare una buona o una corretta amministrazione della giustizia³¹, di garantire un migliore accesso alla giustizia³², e la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie³³. Ne risulta un quadro normativo nel quale il principio della certezza e quello dell’automatica esecuzione del provvedimento nello spazio giudiziario europeo vengono bilanciati con la garanzia dell’accesso alla giustizia e del giusto processo.

Un segnale significativo di flessibilità intesa a riconoscere al giudice nazionale margini di valutazione per ottenere la migliore rispondenza delle soluzioni giudiziarie rispetto a quei principi fondamentali si può ravvisare nell’art. 7 del Reg. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, che consente di considerare ricevibile un ricorso in base al cosiddetto ‘*forum necessitatis*’, quando nessuno dei criteri applicabili conferisca la giurisdizione ad uno Stato membro e risulti impossibile sottoporre il caso alla giurisdizione di uno Stato terzo, o il giudizio non possa essere ragionevolmente promosso o coltivato in quest’ultimo paese. Si evita in tal modo di incorrere in un diniego di giustizia ed è più agevole trovare soluzioni conformi alla CEDU (art. 6) ed alla Carta sui diritti e doveri fondamentali (art. 47)³⁴.

Nell’ambito dei meccanismi volti alla realizzazione di finalità coerenti rispetto alla CEDU si può inoltre menzionare l’art. 10 del Reg. 1259/2010 (cosiddetto *Roma III*) in materia di divorzio e separazione personale, in base al quale il giudice può disapplicare la legge di uno Stato che non preveda il divorzio o che discrimini tra i coniugi quanto all’accesso al divorzio o alla separazione per motivi di sesso, indipendentemente dal fatto che si tratti di uno Stato membro o di uno Stato terzo. La differenza rispetto al limite dell’ordine pubblico consiste nella circostanza che la norma individua in anticipo gli interessi materiali preminenti da salvaguardare. La disposizione lascia tuttavia aperto un certo margine di incertezza riguardo ai meccanismi non coincidenti con il divorzio o la separazione che si possono qualificare come equivalenti.

³¹ Cfr. i *considerando* 16, 23 e 24; il riferimento alla ‘corretta amministrazione della giustizia’ si trova anche negli artt. 33.1 b) e 34.1 c) del Reg. *Bruxelles I bis*.

³² Cfr. i *considerando* 1 e 3 del Reg. *Bruxelles I bis*.

³³ Cfr. il *considerando* n. 15 del Reg. *Bruxelles I bis*. Il *considerando* n. 29 di quest’ultimo regolamento si riferisce alla applicazione della disposizione dell’art. 45 di detto regolamento, nel quale sono elencati i motivi di rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione, esplicitando una possibile causa di rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione nel caso in cui il convenuto non abbia avuto la possibilità di presentare le proprie difese senza comparire in giudizio.

³⁴ Cfr. il commento di P. FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in «Rivista di diritto internazionale», 2009, p. 1122.

5. Diritto internazionale privato e tutela dei diritti umani in situazioni collegate a ordinamenti di Stati estranei allo spazio giudiziario dell'Unione europea

A seguito dell'adesione dell'UE alla CEDU, la Corte di Strasburgo potrebbe svolgere un ruolo significativo con riferimento alla disciplina di diritto internazionale privato applicabile a realtà collegate a Stati non appartenenti all'UE. Il problema non si pone tanto per le regole sulla legge applicabile ai contratti o in materia di divorzio o di alimenti, universalmente applicabili a tutti i rapporti che vengano in considerazione davanti al foro di uno Stato membro, quanto per ciò che concerne le regole sulla competenza. È noto che nei confronti dei convenuti non domiciliati in uno Stato membro è possibile applicare i criteri esorbitanti presenti nel sistema nazionale del foro adito. Tali criteri non sono stati eliminati del tutto nemmeno nei confronti di convenuti domiciliati in territorio comunitario: infatti, il sistema di Bruxelles, anche nella versione riveduta con il Reg. *Bruxelles I bis*, conferisce al giudice competente per l'azione penale la giurisdizione sull'azione civile di responsabilità, e quindi consente di utilizzare criteri nazionali di competenza basati sulla nazionalità della vittima (e quindi dell'attore)³⁵. Data l'ampiezza della giurisdizione conferita ai giudici degli Stati membri, è possibile intentare un'azione civile nei confronti di soggetti non domiciliati nello spazio dell'UE anche quando non si ravvisi un collegamento territoriale sufficiente della causa con il foro adito³⁶.

La prassi internazionale non fornisce elementi univoci circa la configurabilità dell'obbligo degli Stati di non applicare criteri esorbitanti nei confronti di stranieri, nonostante che la Corte EDU abbia genericamente rivendicato la propria facoltà di pronunciarsi al riguardo. Nel caso *McDonald*, deciso con sentenza del 29 aprile 2008, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che «l'art. 6 implica un controllo delle regole di competenza in vigore negli Stati contraenti al fine di assicurarsi che queste ultime non ledano un diritto protetto dalla Convenzione»³⁷. La Corte europea ha considerato i criteri di competenza sotto il profilo del *due process* in un caso nel quale l'applicazione di un criterio esorbitante finiva per privare un soggetto della possibilità di azionare il proprio diritto, dando luogo ad un vero e proprio diniego di giustizia,

³⁵ Art. 5, par. 4 del Reg. *Bruxelles I* e art. 7, par. 3 del Reg. *Bruxelles I bis*.

³⁶ La problematica dell'efficacia universale sia delle norme di conflitto in senso stretto, sia dei criteri di giurisdizione, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, viene considerata da S. BARIATTI, *Diritti fondamentali e diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in *La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali*, a cura di L.S. Rossi, Editoriale Scientifica, Napoli 2011, p. 397 ss.

³⁷ *Jackson Mc Donald v. France*, causa n. 18648/04.

nella sentenza *Saileanu v. Romania*, del 2 febbraio 2010: alla parte interessata a ottenere il divorzio era preclusa l'azione civile in California mentre, al tempo stesso, gli era stata rifiutata la ricevibilità della domanda in Romania per incompetenza del giudice³⁸.

Non è escluso dunque che si possa ricostruire un obbligo di modificare i criteri esorbitanti in base al diritto ad un equo processo di cui all'art. 6, par. 1 CEDU e all'art. 14, par. 1 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966, che sono stati ripresi nell'art. 47, 2° capoverso della Carta dei diritti fondamentali. Quest'ultima rafforza nel sistema dell'UE l'importanza di valori come la non discriminazione dei quali sono destinatarie tutte le persone, anche quelle appartenenti a Stati terzi: in tal senso va interpretato l'art. 21, par. 2, che stabilisce il divieto di discriminazione sulla base della cittadinanza, fatte salve le disposizioni contenute nei Trattati e in altri atti in vigore. Alla luce di tale apertura vanno interpretate anche le altre disposizioni, come quella relativa al giusto processo. Di certo, la regola che nega l'applicabilità dei criteri di competenza esorbitante alle controversie nelle quali sono convenute persone domiciliate o residenti nello spazio giudiziario europeo dimostra il disfavore degli Stati membri per quei criteri. Peraltro, l'esigenza di eliminare la verifica da parte del giudice del riconoscimento circa la competenza del giudice di origine imponeva altresì la necessità di eliminare i criteri esorbitanti nei rapporti reciproci fra gli Stati membri. Nei confronti degli ordinamenti di Stati terzi, invece, tale obiettivo non sussiste e dunque viene meno il fondamento stesso dell'abbattimento dei criteri esorbitanti e della reciproca accettazione di limiti all'esercizio della giurisdizione in assenza di legami significativi con la controversia.

Occorre tuttavia precisare che in concreto la stessa identificazione dei criteri esorbitanti presenta numerosi margini di incertezza, come è emerso chiaramente dai lavori della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze straniere, nel corso della quale è stata redatta una *black list* di criteri da eliminare nella futura convenzione, ma non accettata dagli Stati Uniti, perché ne comprendeva alcuni considerati irrinunciabili alla luce della *common law*³⁹. Se dunque un progresso verso l'abolizione dei criteri di giurisdizione 'eccessivi' si può prospettare alla luce del diritto fondamentale del giusto processo, ciò va inteso piuttosto nel senso

³⁸ Causa n. 46268/06. Il caso si è arrestato al livello della fase della ricevibilità, non essendo ancora esauriti i mezzi di ricorso interni. Di conseguenza, la Corte non ha potuto pronunciarsi nel senso che vi fosse stata violazione dell'art. 6 sul giusto processo da parte della Romania.

³⁹ Cfr. R.A. BRAND, *The 1999 Hague Preliminary Draft Convention Text on Jurisdiction and Judgments: a View from the United States*, in *The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments*, a cura di F. Pocar, C. Honorati, CEDAM, Padova 2005, pp. 3-40.

della opportunità di un ampliamento dell'ottica da seguire da parte delle istituzioni dell'UE, superando la logica della reciprocità che permea attualmente il sistema di *Bruxelles*, anziché nel senso dell'obbligo di estendere *tout court* i criteri applicabili nei rapporti intra-comunitari alle controversie che coinvolgono realtà estranee allo spazio dell'UE⁴⁰. Si tratta di rafforzare la credibilità del sistema, anche considerando l'efficacia automatica delle sentenze emanate dagli Stati membri. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte EDU potrebbe contribuire al rafforzamento del processo di integrazione impegnando direttamente gli Stati, oltre che le istituzioni UE, e sostenendo queste ultime nella progressiva sovrapposizione completa dei criteri uniformi a quelli nazionali⁴¹. Tale risultato può contribuire a superare gli ostacoli ancora presenti nella stipulazione di una convenzione universale⁴².

Le istituzioni comunitarie hanno dimostrato di voler realizzare importanti aperture, come si ricava dal rilievo che il Reg. *Bruxelles I* conferisce alla sentenza emanata in uno Stato terzo come limite al riconoscimento di una sentenza resa successivamente in territorio comunitario con identità di titolo ed oggetto. Altrettanto significativa è la modifica apportata nel Reg.

⁴⁰ Cfr. le considerazioni di C. FOCARELLI, *The right of aliens not to be subject to so-called "excessive" civil jurisdiction*, in *Enforcing International Human Rights in Domestic Courts-International Studies in Human Rights*, a cura di B. Conforti, F. Francioni, Nijhoff Publ., The Hague-Boston-London 1997, pp. 441-447. SALERNO, *Il diritto processuale civile internazionale comunitario*, cit., p. 108 ss., evidenzia come la ricerca di un foro prevedibile e determinato in base al principio di prossimità sia stata perseguita nelle modifiche al Reg. 44/2001 (cd. *Bruxelles I*); anche la giurisprudenza della Corte di giustizia si è espressa in tal senso (cfr. il caso *Mainschiffahrts-Genossenschaft*, sentenza 20 febbraio 1997, causa C-106/95, punto 31). A. BONOMI, *Sull'opportunità e le possibili modalità di una regolamentazione comunitaria della competenza giurisdizionale applicabile erga omnes*, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 2007, pp. 313-328, ritiene che la tolleranza verso l'applicazione dei criteri esorbitanti nei confronti dei soggetti estranei alla Unione europea sia rivelatrice di una 'doppia morale – difficilmente giustificabile' (*ivi*, p. 320). L'articolo auspica l'estensione dei criteri di giurisdizione previsti dal Reg. *Bruxelles I* 'erga omnes' anche per i vantaggi che ciò comporta in termini di semplicità applicativa.

⁴¹ La non completa sovrapposizione, a tutt'oggi, della disciplina UE rispetto alla normativa nazionale (compresi i criteri esorbitanti), fa sì che quest'ultima continua a trovare applicazione in situazioni non connotate dai collegamenti previsti con lo spazio giudiziario europeo.

⁴² Nel corso dei lavori per la realizzazione di questo obiettivo potrebbero riemergere problematiche connesse alla competenza dell'Unione europea. Al riguardo si può menzionare il parere 1/03, reso dalla Corte di giustizia comunitaria il 7 febbraio 2006 in occasione della rinegoziazione della Convenzione di Lugano. Taluni passaggi sono stati interpretati in senso favorevole ad una visione 'comunitaria' della materia, in base alla quale anche i criteri nazionali esorbitanti cui rinvia l'art. 4 del Reg. *Bruxelles I* farebbero parte del sistema e quindi costituirebbero materia per la quale esisterebbe una competenza dell'Unione europea a negoziare con Stati terzi.

Bruxelles I bis, dove gli articoli 33 e 34 riguardano la pendenza di una causa identica o, rispettivamente, connessa, in uno Stato terzo: il giudice dello Stato membro successivamente adito può sospendere il procedimento quando la sentenza dello Stato terzo può essere riconosciuta e sia convinto che tale sospensione sia «necessaria per la corretta amministrazione della giustizia». Si pensi altresì al maggiore rilievo dato, indipendentemente dal domicilio delle parti, alla scelta del foro competente (art. 25 del Reg. *Bruxelles I bis*), che prevale sul foro adito anche nel caso in cui fosse stato investito della medesima controversia successivamente. D'altra parte, l'art. 79 impegna la Commissione (sia pure entro termini molto lunghi: 11 gennaio 2022) a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento comprensiva di una valutazione dell'eventuale necessità di estendere ulteriormente le regole in materia di competenza ai convenuti non domiciliati in uno Stato membro, alla luce dell'esperienza di applicazione del regolamento e dei possibili sviluppi a livello internazionale. In tal senso può dirsi che l'insieme delle norme dell'UE nella materia del diritto internazionale privato e processuale costituisce al momento un sistema regionale integrato che, nella misura in cui recepisca pienamente valori condivisi anche a livello generale, può estendersi oltre i confini territoriali e agevolare l'adeguamento anche di altri sistemi normativi estranei ai principi fondamentali del giusto processo⁴³.

6. Gli effetti delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla applicazione del diritto internazionale privato

In base agli elementi considerati si può concludere che il contributo della Corte europea al consolidamento di una serie di principi enunciati

⁴³ Cfr. i seguenti passaggi della Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sugli aspetti istituzionali dell'adesione della UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Doc. P6_TA-PROV (2010)0184 (19.05.2010), par. 18: «[...]la promozione del rispetto dei diritti umani, valore fondamentale dell'UE già radicato nel suo Trattato costitutivo, rappresenta un terreno comune per le sue relazioni con i Paesi terzi; [...] detta adesione rafforzerà ulteriormente la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e la credibilità dell'Unione nel quadro del dialogo sui diritti umani con i Paesi terzi; [...] l'applicazione piena e uniforme della Carta dei diritti fondamentali a livello UE è ugualmente essenziale a garantire la credibilità dell'Unione in questo dialogo». Par. 25: «[...] l'art. 1 della CEDU garantirà non solo la protezione dei cittadini dell'UE e delle altre persone all'interno del territorio dell'Unione, ma anche di tutti coloro che rientrano nella giurisdizione dell'Unione anche al di fuori del suo territorio».

a livello regionale ed universale come il rispetto dei rapporti familiari, la tutela dei minori, le garanzie dell'equo processo e l'accesso alla giustizia, ha trovato riscontro in gran parte nelle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha svolto un ruolo 'creativo' promuovendo una nozione di ordine pubblico di respiro regionale e universale che è stata accolta anche a livello comunitario. Si rivela tuttavia indispensabile un coordinamento tra Corte europea e istituzioni dell'UE che non venga affidato soltanto alla propensione fino ad oggi manifestata verso soluzioni tra loro convergenti, ma che sia sostenuto su una base normativa più certa e stabile. Al di là dell'influenza che la giurisprudenza della Corte europea può esercitare sull'attività interpretativa dei giudici nazionali, essa non dispone di strumenti in grado di impedire che si pervenga a soluzioni basate su presupposti incompatibili con i diritti dell'uomo.

Uno dei problemi che emerge dalla prassi riguarda le conseguenze del mancato rispetto delle regole dell'equo processo: al momento, una decisione di condanna emanata dalla Corte EDU non consente di bloccare gli effetti di una sentenza straniera. Né sarebbero utilizzabili gli strumenti disponibili per i casi di incompatibilità tra una sentenza della Corte EDU e un provvedimento nazionale⁴⁴. Sarebbe quindi auspicabile un intervento

⁴⁴ Con riferimento al contrasto tra il giudicato italiano e una sentenza della Corte EDU cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 4 aprile 2011: si trattava di una sentenza penale di condanna definitiva a seguito di un processo celebrato in Italia del quale la Corte europea aveva accertato il carattere 'non equo' per violazione dell'art. 6 della CEDU. La Corte costituzionale ha prospettato lo strumento della riapertura del processo quando risulti necessaria alla luce dell'art. 46, par. 1 della CEDU per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo, prospettando l'utilizzazione della revisione di cui all'art. 630 codice procedura penale, assimilando le cause di non equità rilevate dalla Corte EDU ai vizi processuali. A tal fine ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 630 del codice procedura penale nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione per la riapertura del processo quando necessario al fine di eseguire la sentenza della Corte EDU. Tale intervento additivo è stato effettuato dalla Corte costituzionale alla luce dell'obbligo di adeguare l'ordinamento italiano ai vincoli internazionali, auspicando peraltro un intervento del legislatore per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai parametri indicati dalla CEDU. In un diverso contesto cfr. l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 («Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno»), nel quale si stabilisce che in presenza di una sentenza della Corte internazionale di giustizia in materia di immunità di uno Stato straniero il giudice italiano davanti al quale pende una controversia relativa allo stesso caso o anche quando ha già emesso sentenza non definitiva, rileva d'ufficio il difetto di giurisdizione; al par. 2, la stessa disposizione stabilisce che «[l]e sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia [che

legislativo nel senso di rendere obbligatoria la sospensione del procedimento di *exequatur* fino a quando non si provveda a modificare la sentenza straniera per adeguarla al pronunciamento della Corte di Strasburgo. Un meccanismo del genere eliminerebbe l'inconveniente del coinvolgimento dello Stato di esecuzione nelle conseguenze di un procedimento svolto all'estero in modo non conforme alle norme della CEDU⁴⁵.

Il problema non è stato ancora affrontato adeguatamente a livello di applicazione delle norme dell'UE in materia di riconoscimento, nonostante che nel contesto dello spazio giudiziario europeo siano presenti due aspetti che rendono particolarmente urgente l'adozione di uno specifico meccanismo in grado di assicurare una maggiore incisività della funzione svolta dalla Corte europea: la tendenziale eliminazione del procedimento di *exequatur* nei regolamenti che disciplinano lo spazio giudiziario integrato e il rischio che l'automaticità dell'*exequatur* produca un effetto moltiplicatore di eventuali decisioni incompatibili con la CEDU.

Un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto al riguardo dalla Corte di giustizia: se si prospettasse un obbligo per il giudice chiamato a dare esecuzione ad una sentenza emanata in un altro Stato membro di adire la Corte di Lussemburgo in sede pregiudiziale quando la sentenza straniera da eseguire fosse stata oggetto di una sentenza di condanna da parte della Corte EDU, ciò contribuirebbe ad una maggiore certezza nella corretta applicazione delle regole fondamentali anche nella fase del riconoscimento delle decisioni emanate in un altro Stato membro. Va inoltre osservato che, nonostante la perentorietà delle regole sulla efficacia delle sentenze emanate in un altro Stato membro, alcuni spunti riguardanti eventuali limiti al riconoscimento sono ricavabili dal preambolo del Reg. *Bruxelles I bis*: si tratta, in primo luogo, del *considerando* n. 30, il quale consente alla parte che si oppone alla esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro di invocare «nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto [...] i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale». In secondo luogo, il *considerando* n. 38 stabilisce che «il presente

escluda la giurisdizione nei confronti di uno Stato straniero], anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tal caso non si applica l'art. 396 del citato codice di procedura civile».

⁴⁵ Sull'importanza del controllo circa il rispetto dei principi di giustizia processuale da parte del giudice del riconoscimento si veda, tra gli altri, M. DE CRISTOFARO, *Ordine pubblico 'processuale' ed enucleazione dei principi fondamentali del diritto processuale 'europeo'*, in *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale, omaggio ad Aldo Attardi*, a cura di V. Colesanti [et al.], CLEUP, Padova 2009, II, pp. 960-968.

regolamento sancisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali e si conforma ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall'art. 47»⁴⁶. Queste considerazioni fanno ritenere che la Corte di giustizia potrà tener conto degli orientamenti della Corte EDU nella interpretazione del limite dell'ordine pubblico anche rispetto ai problemi che si possono prospettare in sede di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze. Del resto, il mancato rispetto delle garanzie del giusto processo configurerebbe al tempo stesso una violazione sia della CEDU, sia dei principi dell'UE⁴⁷.

È invece difficile prospettare l'obbligatorietà del deferimento alla Corte di giustizia in sede pregiudiziale quando un ricorso alla Corte europea su questioni che possano incidere sulla esecutività di una sentenza straniera non si sia ancora concluso. Vi si oppongono le fondamentali esigenze di certezza e di rapidità che sono alla base delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nello spazio giudiziario europeo e che delimitano in maniera rigorosa i motivi di opposizione. Va inoltre rilevato che, alla luce dei lavori relativi all'adesione dell'UE alla CEDU, non risulta ancora chiaro come la funzione pregiudiziale della Corte di giustizia possa essere ridefinita allo scopo di migliorare il coordinamento con la Corte di Strasburgo e in tal modo rafforzare le garanzie fondamentali dei diritti dell'uomo.

European Court of Human Rights and Private International Law of the European Union

In the field of private international law, respect for human rights has started to be considered as crucial and strictly related to the exception of public policy (ordre public) that can be invoked to deny the applicability of a foreign provision or the

⁴⁶ Sulle aperture che avrebbe consentito l'adozione di un testo conforme alla proposta della Commissione del 3 gennaio 2011 (Doc. COM (2010) 748 def. 2), che fa riferimento soprattutto al mezzo straordinario di riesame di cui agli articoli 45 e 46, si veda O. FERACI, *L'abolizione dell'exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni?*, in «Rivista di diritto internazionale», 2011, p. 832 ss.

⁴⁷ Con riferimento soprattutto ai casi di *exequatur* che consentono una limitata possibilità di riesame si potrebbe anche prospettare l'adozione di un rimedio di tipo impugnatorio straordinario (simile alla nostra revocazione della sentenza ex art. 395 codice procedura civile) che, inserito nei Regolamenti come rimedio di carattere generale esperibile nello Stato di esecuzione, consenta alle parti di sottrarsi agli effetti della decisione una volta accertata la sua incompatibilità con la CEDU.

recognition and execution of a foreign decision in case they seem to be inconsistent with the fundamental values codified in the European Convention on Human Rights. Thus, the European Court of Human Rights (ECHR) can have an impact on the approach followed by national judges when applying private international law rules and play a role in shaping the extent of the exception of public order, that cannot be intended as purely national-oriented, in isolation from the human right standards at the European level.

The approach followed in the field of judicial cooperation in civil matters by the EU institutions – especially the EU Court of Justice – seems to be consistent with the ECHR case law. Though sometimes the need to ensure the proper functioning of the internal market seems to raise doubts as to the place of human rights as regards conflict of laws and jurisdiction, main principles such as due process and access to justice have always been considered as having a pre-eminent role. The enactment of the Charter of the economic duties and rights of the European Union will open the way towards a better placement also for non-EU citizens. However, some questions relating to the need for better coordination between ECHR and EU Court are still open: the EU adhesion to the ECHR could be a significant step in that direction.

